

INPS DI _____

**COMITATO AMMINISTRATORE PER LA GESTIONE SPECIALE DI CUI
ALL'ARTICOLO 2, COMMA 26, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335**

Ricorso ai sensi della legge 88/1989

contro il verbale di accertamento n. _____ emesso dall'INPS,
Gestione separata, sede di ____ nei confronti del Sig. _____
con cui quest'ultimo è stato invitato a regolarizzare la propria posizione
contributiva nei confronti dell'INPS mediante il versamento di un importo
pari a:

- € ____ a titolo di contributi in relazione al periodo dal ____ al
_____;
- € ____ a titolo di somme aggiuntive,

il tutto per un importo complessivo pari a € _____.

PREMESSO CHE

1. Il Sig. _____ è iscritto all'Albo dei Periti Agrari che esercitano
attività autonoma di libera professione dal _____.
2. il Sig. ____ è iscritto alla Gestione Separata per la previdenza
obbligatoria dei periti agrari dell'Enpaia dal _____.
3. Dal _____, il Sig. _____ percepisce la pensione di
vecchiaia.

4. Successivamente al pensionamento, il Sig. _____ ha proseguito l'attività professionale di perito agrario, provvedendo - conformemente a quanto richiesto dall'art. 4, comma 5, del Regolamento della Gestione Separata dei Periti Agrari - a versare la contribuzione integrativa in relazione al reddito professionale conseguito.
5. Con il sopracitato verbale di accertamento, gli ispettori di vigilanza dell'INPS hanno rilevato che *“come precisato nella circolare 112/1996 di questo Istituto, ai sensi dell'art. 6 del DM n. 281/1996 (regolamento recante modalità e termini per il versamento del contributo previsto dall'art. 2, comma 30, legge 335/1995), il professionista è tenuto al pagamento del contributo alla gestione separata dell'INPS relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria utile ai fini pensionistici presso la cassa di categoria”*.

Ciò premesso, il Sig. _____ presenta formale ricorso contro il citato verbale di accertamento, che merita di essere annullato per i seguenti motivi

IN DIRITTO

1. Il carattere residuale della tutela previdenziale offerta dalla Gestione Separata INPS

Gli ispettori vigilanti fanno discendere il presunto obbligo di iscrizione dei periti agricoli pensionati in attività dall'art. 6 DM 281/1996 che, secondo quanto avrebbe precisato la circolare n. 112/1996, assoggetterebbe all'obbligo di contribuzione presso la Gestione separata INPS i professionisti relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria utile ai fini pensionistici presso la cassa di categoria.

Tale interpretazione non solo non è corretta, ma contrasta con la disciplina normativa alla base dell'istituzione della Gestione separata dell'INPS e delle Casse professionali di cui al d.lgs. 103/1996.

Come noto, la Gestione Separata dell'INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.

In particolare, l'art. 2, comma 26, legge 335/1995 ha previsto, a decorrere dal 1.1.1996, l'obbligo per i soggetti che esercitano per professione abituale, anche se non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di iscriversi presso la suddetta Gestione separata.

Condizione perché tale obbligo di iscrizione sorga in capo al lavoratore autonomo è l'assenza di altro ente di previdenza di categoria al quale lo stesso sia obbligato ad iscriversi.

E' pacifica, dunque, la natura residuale della Gestione separata dell'INPS.

Tale carattere di residualità è stato confermato dal successivo art. 6 del D.M. 2 maggio 1996, n. 281 (“Regolamento recante modalità e termini per il versamento del contributo previsto dall'art. 2, comma 30, della L. 8 agosto 1995, n. 335”), ai sensi del quale *“Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”*.

Ciò è tanto vero e pacifico che lo stesso Inps descrive la propria Gestione Separata come la gestione *“per i parasubordinati ed i professionisti senza cassa di categoria”* ed il contributo dovuto alla Gestione Separata come *“il contributo dovuto all'Inps, previsto dalla legge di riforma del sistema pensionistico (legge 335 del 1995), dai lavoratori autonomi che esercitano un'attività professionale o di collaborazione, per la quale non era prevista una forma assicurativa pensionistica”* (v. sito internet INPS).

II. L'obbligatorietà dell'iscrizione dei periti agrari iscritti all'Albo alla Gestione separata dell'ENPAIA per i Periti Agrari

La medesima legge 335/1995 ha conferito al Governo la delega ad emanare norme volte ad assicurare, sempre a decorrere dal 1.1.1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, mediante la

previsione della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria (art. 2, comma 25, lett. d), legge 335/1995).

Come noto, detta delega è stata attuata con il d.lgs. 103/1996 che costituisce la fonte istitutiva della Gestione separata dei Periti agrari, inclusa nell'Enpaia conformemente a quanto previsto dall'art. 3, lett. c), d.lgs. 103/1996.

Come previsto dall'art. 1 del Regolamento della Gestione separata dei Periti Agrari, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con lettera prot. N. 99PP/80795/ENPA-L-12 del 29 luglio 2004, *“gli iscritti all’Albo dei periti agrari che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione (...) sono obbligatoriamente iscritti (...) alla Gestione Separata dell’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura”*.

Dunque, il perito agrario che, come il Sig._____, sia iscritto al relativo Albo ed eserciti attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione deve essere necessariamente iscritto alla Gestione separata dei Periti Agrari.

III. L’esclusione dell’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS del pensionato in attività iscritto alla Gestione Separata dei Periti Agrari che versa solo la contribuzione integrativa.

A. La circostanza che il Sig. _____ sia un pensionato in attività che versa esclusivamente la contribuzione integrativa non vale a considerare lo stesso come un lavoratore autonomo “*senza cassa professionale*” e, dunque, come “*sprovvisto di tutela previdenziale*” e, in quanto tale, iscrivibile alla Gestione Separata dell’INPS.

La permanenza dell’iscrizione all’Albo e l’esercizio dell’attività professionale rendono, infatti, lo stesso obbligatoriamente assoggettato alla disciplina previdenziale della Gestione Separata dei Periti Agrari con la conseguente esclusione dello stesso dall’obbligo di iscrizione e contribuzione ad altro Ente previdenziale e, in particolare, alla gestione Separata dell’INPS.

Né un eventuale obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione Separata dell’INPS può farsi discendere dalla circostanza che il Sig. _____ versa a favore della Gestione Separata dei Periti Agrari esclusivamente la contribuzione integrativa e non quella soggettiva.

Difatti, il Regolamento della Gestione Separata prevede la possibilità per il pensionato che continui a svolgere attività professionale di proseguire nel versamento dei contributi soggettivi, il cui versamento per almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione, conferisce il diritto alla liquidazione di un supplemento di pensione (v. art. 3, comma 2, Regolamento).

Tale opzione costituisce una mera facoltà che il pensionato può esercitare o meno senza che tale scelta incida sul suo *status* di “obbligatoriamente iscritto” alla gestione Separata dei Periti Agrari.

D'altronde, la permanenza di tale *status* è resa evidente dalla circostanza che grava su coloro che proseguono l'attività anche dopo il collocamento in pensione l'obbligo del versamento del contributo integrativo (art. 4, comma 5, Regolamento).

Ciò non risulta confutato, come vorrebbero gli ispettori, da quanto disposto dall'art. 6 del D.M. 2 maggio 196, n. 281, ai sensi del quale *“Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”*.

Il suddetto art. 6 richiede, infatti, l'assoggettamento alla “contribuzione previdenziale obbligatoria”, senza distinguere tra contribuzione soggettiva e integrativa.

Nel caso in esame è vero che il Sig. ____ non ha versato la contribuzione soggettiva che vale ai fini del supplemento di pensione – sulla base, lo si ripete, di una facoltà espressamente attribuitagli dal Regolamento, a sua volta approvato dal Ministero del lavoro - ma è anche vero che lo stesso continua a versare la contribuzione integrativa in virtù della permanenza dell'iscrizione presso la suddetta Gestione.

La condizione dell'obbligo di versamento contributivo ad altro ente previdenziale, che esclude l'obbligo di versamento contributivo alla Gestione separata dell'INPS, risulta pertanto soddisfatta.

Neanche la circolare n. 112/1996, citata dagli ispettori vigilanti, risulta attribuire al citato art. 6 un significato diverso da quello letterale.

Tale circolare espressamente afferma che *“Sono da considerare esclusi dall'obbligo assicurativo (ndr, alla Gestione separata INPs) i liberi professionisti già assicurati presso casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 del regolamento n. 281. A decorrere dal 30 giugno 1996 – come precisato nel successivo punto 3 – sono invece da considerare soggetti al contributo i liberi professionisti iscritti a casse di categoria relativamente ai redditi non assoggettati a contribuzione alle casse stesse”*.

All'evidenza, anche la circolare 112/1996 non distingue tra contribuzione soggettiva e integrativa. Ne consegue che, con il versamento della contribuzione integrativa, il requisito del versamento di contribuzione a favore della cassa di categoria ai fini dell'esclusione dell'obbligo di contribuzione alla Gestione Separata INPS risulta soddisfatto.

Si segnala, infine, il Messaggio INPS del 16.7.2007 n. 18550, avente ad oggetto *“Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto*

1995, n. 335. Chiarimenti in merito all'iscrivibilità e alla contribuzione dovuta all'INPS da professionisti già iscritti alla Cassa di categoria".

Tale messaggio - che si è posto principalmente il problema del rapporto tra la gestione separata INPS e gli enti di cui al d.lgs. 103/1996 con specifico riferimento all'ENPAPI - ha, in particolare, chiarito alle strutture periferiche l'obbligo di *"esaminare con ogni possibile attenzione le domande di iscrizione alla Gestione separata, al fine di non accettare iscrizioni di professionisti titolari di redditi derivanti dall'esercizio delle loro specifiche professioni, prevenendo erronei versamenti di contributi.*

Considerato il principio dell'esclusiva iscrिवibilità dei professionisti alle proprie Casse, si rammenta che, in linea generale, sono invece valide - sempre secondo quanto sostenuto affermato dall'INPS - le iscrizioni di professionisti alla Gestione separata soltanto ove siano motivate dallo svolgimento di attività e prestazioni diverse dalla professione abituale per la quale sono o devono essere iscritti alle Casse professionali".

Dunque, per lo stesso INPS, l'iscrizione alla propria gestione separata è ammissibile solo ove i professionisti svolgano attività e prestazioni diversa da quella il cui svolgimento implichi la necessaria iscrizione alla relativa Cassa professionale. Condizione che, nel caso di specie, non si è verificata.

B. Anche laddove si ritenesse sussistente l'obbligo a carico del perito agrario pensionato in attività di versare la contribuzione soggettiva,

comunque tale obbligo non potrebbe che sussistere nei confronti della Gestione separata dei Periti Agrari, in quanto ente di categoria dei periti agrari.

Si ribadisce, in ogni caso, come il mancato versamento della contribuzione soggettiva è stato determinato dall'esercizio di una facoltà espressamente attribuita dal Regolamento della Gestione Separata dei Periti Agrari, a sua volta, specificamente approvato dal Ministero vigilante.

D'altronde, se il Ministero del lavoro avesse ritenuto di considerare il versamento della contribuzione soggettiva requisito *sine qua non* ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata dell'Enpaia, avrebbe dovuto richiedere la modifica della relativa normativa ed imporre la prosecuzione del versamento dei contributi soggettivi anche ai pensionati in attività.

Né può dirsi che il mancato versamento della contribuzione soggettiva comporti una minore tutela previdenziale a favore dell'iscritto.

Il versamento della contribuzione soggettiva dà diritto alla prestazione pensionistica che, per i pensionati in attività, è data da un supplemento di pensionale il cui diritto alla liquidazione sorge dopo 2 anni dalla data di decorrenza della pensione ovvero dalla liquidazione del supplemento. Anche in caso di versamento della contribuzione soggettiva, il pensionato gode di copertura previdenziale di due anni in due anni.

L'opzione prevista dal Regolamento ed approvata dai Ministeri vigilanti di versare la sola contribuzione integrativa può, come rilevato, essere determinata dalla consapevolezza del pensionato in attività di non raggiungere i due anni di attività professionale che gli darebbero diritto a percepire il supplemento di pensione.

L'eventuale iscrizione alla Gestione Separata dell'INPS non garantirebbe al perito agrario una maggiore copertura previdenziale.

Ai fini della maturazione del diritto alla pensione, l'iscrizione alla Gestione separata dell'INPS comporta la maturazione della pensione, ma solo dopo un periodo minimo di anzianità contributiva pari a cinque anni, tre anni in più rispetto al periodo di due anni di contribuzione richiesto per l'erogazione del supplemento di pensione.

Laddove, per assurdo, si ritenesse il perito agrario pensionato in attività obbligato ad iscriversi alla Gestione Separata dell'INPS potrebbe verificarsi un paradosso: tale obbligo di iscrizione, giustificato con l'esigenza di utilizzare a fini pensionistici la contribuzione versata, non porterebbe comunque a tale risultato laddove, come è possibile, il pensionato perito agrario continuasse a svolgere attività autonoma di libera professionale per un periodo inferiore a cinque anni.

* * *

Alla luce di tutto quanto esposto, il Sig. _____

CHIEDE

Che Codesto On.le Organo istituzionale dell'INPS voglia dichiarare nullo e, comunque, annullare perché illegittimo il verbale di accertamento n. ____ notificato in data _____ dall'INPS Gestione Separata e conseguentemente dichiarare non dovute le somme intimate.

Chiede, altresì, di dichiarare che non sussistono i presupposti per l'iscrizione alla gestione Separata INPS per i redditi conseguiti dall'esercizio dell'attività professionale di perito agrario, ai sensi del D.lgs. 103/1996 come recepito dall'art. 1 del Regolamento della gestione Separata dei Periti Agrari dell'ENPAIA.

In via subordinata, avendo il Sig. _____ agito nel rispetto del regolamento della Gestione separata dei Periti Agrari e, in particolare, dell'art. 4, comma 5, si chiede l'annullamento delle sanzioni, non potendosi ascrivere alcuna responsabilità o colpa al suddetto iscritto.

Si chiede, in ogni caso, di essere sentito, personalmente o per tramite di procuratore da me nominato e delegato, allorquando l'Organismo istituzionale dell'INPS discuterà il presente ricorso.